STATIZZAZIONE DI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

Art. 9 (Convenzione Liceo musicale "Felice Evaristo Dall'Abaco")

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo dell'istituto musicale pareggiato "Felice Evaristo Dall'Abaco", che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato "Felice Evaristo Dall'Abaco" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato. Sara' ugualmente inquadrato nei ruoli dello Stato il personale insegnante che, con procedure concorsuali in corso di espletamento, passera' di ruolo nell'ex Istituto musicale pareggiato, nelle more del perfezionamento del provvedimento legislativo di statizzazione.

Versione in vigore dal 20 settembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Statizzazione di istituti musicali pareggiati
Estremi	Legge 8 agosto 1977, n. 663
Partizione	Convenzione Liceo musicale "Felice Evaristo Dall'Abaco"
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/statizzazione-di-istituti-musicali-pareggiati/convenzione-liceo-musicale-felice-evaristo-dall-abaco-art-9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it